Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Venerdì, 26 gennaio — Numero 21

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1860 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il decreto-legge 22 aprile 1915, n. 499, che modifica l'art. 45 della citata legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e il procedimento del Consiglio di disciplina per ufficiali mobilitati, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra e della marina, e che sostituisce quello approvato con il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

REGOLAMENTO
per l'ordinamento ed il procedimento del Consiglio di disciplina per ufficiali mobilitati.

Ordinamento

—

Art. 1.

Gli ufficiali dell'esercito mobilitato non possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina se non per decisione del Comando supremo, salvo quelli appartenenti a fortezze in istato di resistenza, a corpi mobilitati fuori del Regno e nelle Colonie, pei quali la decisione è demandata al comandante della fortezza ed al comandante delle anzidette forze mobilitate fuori del Regno e nelle Colonie.

Se per un medesimo fatto o più fatti connessi siano da sottoporsi ad un unico Consiglio di disciplina ufficiali dell'esercito e ufficiali della marina, la decisione emana dalla competente autorità dell'esercito o dell'armata a seconda che all'uno o all'altra appartenga l'inquisito più elevato in grado, o in anzianità se di pari grado.

Art. 2.

Il Consiglio di disciplina si costituisce e siede:

a) presso il Comando supremo per ufficiali del Comando stesso di grandi unità di guerra (corpi di armata o divisioni) e reparti alla sua diretta dipendenza stabile o temporanea, dell' Intendenza generale e dei reparti che ne dipendono;

b) presso ciascun Comando d'armata per i rispettivi ufficiali e per gli ufficiali dei corpi, dell'Intendenza e dei servizi dipendenti;

c) presso il Comando di fortezza e delle forze mobilitate fuori del Regno e nelle Colonie per i rispettivi ufficiali e gli ufficiali dei corpi e servizi dipendenti.

Art. 3.

Il Consiglio di disciplina si compone di tre membri, superiori all'inquisito in grado, se possibile, o in anzianità se di pari grado, scelti con insindacabile apprezzamento tra i dipendenti ufficiali in servizio effettivo e nominati con atto scritto dal Comando presso cui il Consiglio siede.

Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano presiede il Consiglio.

Per ufficiali generali il Consiglio si costituisce di volta in volta che occorra; per gli altri ufficiali si costituisce un Consiglio permanente.

Nel caso che un unico Consiglio debba giudicare più ufficiali, esso si costituisce per formazione e per giurisdizione in rapporto all'inquisito più elevato in grado, o in anzianità se di pari grado.

Art. 4.

Non possono far parte del Consiglio ufficiali pei quali si verifichino casi di esenzione o di incompatibilità contemplati dagli articoli 37 e 38 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dal Comando che li abbia nominati saranno surrogati finchè perduri il motivo di esenzione o di incompatibilità.

Il Comando stesso provvede alla sostituzione in caso d'altro impedimento o di esonero.

Procedimento

—

Art. 5.

L'autorità, che decide di sottoporre a Consiglio di disciplina l'ufficiale, emana il relativo ordine di convocazione nel quale propone i quesiti da sottoporre al Consiglio, formulati ai termini dell'art. 67, primo comma, della legge 18 luglio 1912, n. 806, e, allegativi gli atti dell'inchiesta esattamente elencati, lo invia al Comando presso cui siede il Consiglio, perchè lo rimetta al presidente.

Art. 6.

Il presidente, ricevuti gli atti, stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e ne dà immediata partecipazione ai membri e all'inquisito, con invito ad intervenirvi.

Se, senza esserne giustificato da legittimo impedimento, l'inquisito, che abbia ricevuto in tempo utile la partecipazione e l'invito ad intervenire alla seduta, non si presenti nel giorno ed all'ora fissati, il Consiglio procede in sua assenza facendone però menzione nel verbale della seduta.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata, con ordinanza motivata, dal presidente che, qualora trattisi di impedimento la cui durata presumibilmente superi i tre giorni, ne riferirà, per ordini, al Comando presso cui siede il Consiglio.

Art. 7.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

Aperta la seduta, il presidente fa chiamare l'inquisito e dà lettura dell'ordine di convocazione dell'atto di nomina del Consiglio e dell'art. 33 della legge 18 luglio 1912 n. 806. Invita quindi uno dei membri a leggere gli atti dell'inchiesta ai quali viene mano mano apposto il bollo d'ufficio del Comando presso cui il Consiglio siede e la data della seduta dal presidente, che contrassegna con la propria firma nell'indice generale il documento letto. Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'inquisito, se presente, appongono la loro firma all'indice degli atti.

Poscia il presidente domanda all'inquisito se abbia nulla da aggiungere a propria difesa e, nell'affermativa, gli concede la parola Delle nuove giustificazioni oralmente addotte si fa constare mediante sunto scritto, che l'inquisito rimette al presidente prima di prendere la parola e che viene unito agli atti facendosene menzione nel verbale.

Finita la difesa, il presidente fa ritirare l'inquisito e pone in votazione, uno alla volta e nell'ordine in cui sono posti nell'ordine di convocazione, i quesiti.

La votazione è segreta, ed i componenti il Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado e di anzianità.

Fatto lo spoglio dei voti, il presidente proclama l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio, che vengono quindi inscritti nel verbale.

In caso di risposta affermativa su un quesito, non si procede alla votazione dei successivi.

Il verbale è firmato, seduta stante, dai componenti del Consiglio, dopo di che il presidente dichiara sciolta l'adunanza e trasmette per via gerarchica tutti gli atti del procedimento disciplinare al Ministero per la decisione.

Art. 8.

Le autorità militari gerarchiche esprimono il loro motivato parere in proposito.

Art. 9.

La decisione del ministro non potrà scostarsi dal parere del Consiglio di disciplina se non in favore dell'ufficiale.

Visto, d'ordine di S. A. R. il duca di Genova
Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della guerra
MORRONE.
Il ministro della marina
CORSI.

Il numero 66 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I membri delle Commissioni mandamentali e provinciali per le imposte dirette che scadrebbero nel 1917, rimarranno in carica rispettivamente fino al 31 luglio ed al 31 agosto dell'anno successivo a quello in cui verrà conclusa la pace; la loro conferma o sostituzione avrà luogo nell'anno stesso, nell'epoca che sarà fissata dal Ministero delle finanze.

In correlazione, gli altri membri delle Commissioni predette, scadranno a loro volta due anni dopo le date stabilite al comma precedente.

Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto i Comuni isolati o le rappresentanze consorziali dei Comuni costituenti il mandamento, abbiano già provveduto alle conferme o alle nuove nomine di loro competenza ai sensi degli articoli 7 e seguenti del regolamento sull'imposta di ricchezza mobile 11 luglio 1907, n. 560, le conferme o le nuove nomine stesse rimarranno ferme. I membri così eletti o confermati scadranno però dalla carica nell'anno successivo a quello in cui verrà conclusa la pace, e quindi dovranno essere confermati o sostituiti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 72 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista l'istanza 8 settembre 1916, presentata dal comune di Modena (aziende elettriche municipalizzate), per ottenere l'autorizzazione di costruire ed esercitare un nuovo tronco tramviario in via Cesare Costa per il cimitero di San Cataldo, della lunghezza di circa m. 600;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447. nonchè il regolamento, approvato pure con R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Vista la legge 29 marzo 1903, n. 103, ed il relativo regolamento 10 marzo 1904, n. 108, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Modena (aziende elettriche municipalizzate) è autorizzato a costruire ed esercitare una nuova linea tramviaria sulla via Cesare Costa, in diramazione del viale Cialdini, per collegare il centro della città col cimitero di San Cataldo, in base al progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, col voto n. 902 del 13 dicembre 1916.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio della linea predetta, dovranno osservarsi le disposizioni delle leggi e regolamenti sopra citati, e – in quanto applicabili – le prescrizioni contenute nel disciplinare 18 aprile 1912, relative alla rete principale delle tramvie municipali di Modena, autorizzata con R. decreto 16 giugno 1912, n. 720. Dovranno inoltre osservarsi, per la nuova linea oggetto del presente decreto, le speciali prescrizioni di sicurezza ritenute necessarie all'atto del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 74 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 29 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, n. 29, in data 21 gennaio 1915;
Visti i Nostri decreti nn. 6 e 7 del 2 gennaio 1916, n. 71, del 23 gennaio e n. 365 del 12 marzo 1916;
Visto l'art. 435 del Codice di commercio;
Su proposta dei ministri del tesoro e della marina, di concerto coi ministri per i trasporti marittimi e ferroviari, per la guerra, per le finanze, per l'agricoltura, e per l'industria, il commercio e lavoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto la indennità che lo Stato dovrà corrispondere in caso di perdita che si verificasse per causa di guerra di navi nazionali requisite a tempo o noleggiate, dotazioni comprese, è determinata dalla Commissione di requisizione delle navi in base all'unita tabella.

Art. 2.

L'indennizzo di cui al precedente articolo sarà corrisposto anche per le navi nazionali requisite a tonnellata-miglio che partiranno da porti italiani dopo dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per i rimorchiatori, l'indennità sarà commisurata al valore che essi avevano al momento della costruzione applicando il coefficiente di deprezzamento annuo indicato al primo termine della formula dell'annessa tabella.... vista, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 4.

Dai bollettini dei compensi di requisizione delle navi requisite a tonnellata-miglio sarà esclusa l'aliquota di compenso sinora inserita quale quota di premio di assicurazione delle navi contro i rischi di guerra.

Art. 5.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a riassicurare contro i rischi di guerra i valori che fossero attribuiti dagli armatori alle navi in eccedenza ai limiti dell'annessa tabella ed entro quelli stabiliti dalla Commissione governativa istituita coll'art. 7 del decreto 30 agosto 1914 del ministro per l'agricoltura, industria e commercio.

La riassicurazione suddetta sarà ammessa per tutti i mari ove debbono navigare le navi requisite o noleggiate dallo Stato.

Art. 6.

Contro la valutazione risultante dall'esatta applicazione della tabella allegata al presente decreto non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 7.

In nessun caso l'indennizzo di cui agli articoli 1-3 potrà superare il valore dichiarato dall'armatore.

Art. 8.

Resta abrogata qualunque disposizione contraria al presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Carcano — Corsi — Arlotta — Morrone — Meda — Raineri — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Tabella per determinare il valore delle navi.

$S = A.\ T\ (0{,}95^n + \alpha 0{,}975^n)$ in cui

A = valore in lire italiane per tonnellata di stazza lorda prima del periodo della guerra.

T = tonnellaggio di stazza lorda.

n = età del piroscafo, in anni, dall'epoca del varo al momento del sinistro.

α = lire italiane 0,55.

Il valore A da attribuirsi nella formula risulta dal seguente specchio:

Valore in lire italiane per tonnellata di stazza lorda

Fino a 1500	Oltre 1500 fino a 2500	Oltre 2500 fino a 3500	Oltre 3500 fino a 4500	Oltre 4500 fino a 5500	Oltre 5500
Ordinari piroscafi da carico (cioè con velocità fino a circa 12 miglia) e piroscafi misti di velocità inferiore alle 12 miglia in navigazione normale:					
490	380	330	300	280	270
Navi per emigranti anche con classe distinta e piroscafi misti di velocità superiore alle 12 miglia e inferiore a 15 miglia in navigazione normale:					
700	550	480	440	420	410
Navi per trasporto di passeggieri, con adattamenti di lusso:					
910	710	630	590	560	540

Siccome il coefficiente di ammortamento è calcolato tenendo conto delle spese di manutenzione e di riparazioni per conservare la 1ª

classe del Registro nazionale italiano o del Lloyd's Register, la formula va applicata alle navi che sono ascritte tuttora alla 1ª classe di tali istituti di classificazione. Per navi ascritte alla 2ª classe il valore *S* dovrà diminuirsi del 3 0[0. Per navi ascritte alla 3ª classe dovrà diminuirsi del 10 0[0. Per navi non classificate nè al Registro nazionale italiano, nè al Lloyd's Register dovrà diminuirsi del 15 0[0.

Per i piroscafi-cisterna di nafta e per i piroscafi destinati al trasporto di carni congelate i valori di *A* di cui alla precedente tabella dovranno essere aumentati del 50 0[0.

Roma, 7 gennaio 1917.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
CORSI.

Il numero 76 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, e il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, delle colonie, del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, le attribuzioni del Governo, per quanto ha rapporto all'esecuzione di provvedimenti sulla disciplina dei consumi alimentari, sono esercitate da un Comitato composto dai ministri dell'agricoltura, dell'interno e dei trasporti marittimi e ferroviari e di altro ministro da nominare dal Consiglio dei ministri.

È istituito, alla dipendenza del Comitato predetto, un Commissariato generale per i consumi alimentari.

Il Commissario generale per i consumi alimentari *esercita* le seguenti attribuzioni, previste dall'art. 1° del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926:

di requisire, per i bisogni delle pubbliche Amministrazioni e della popolazione civile, merci ed occorrendo stabilimenti di produzione, determinando prezzi e compensi di requisizione;

di curare la determinazione dei prezzi massimi di vendita al pubblico, a norma del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, e di vigilare sulla loro applicazione;

di fornire, per la vendita al pubblico, mediante le Amministrazioni pubbliche locali, le merci importate e requisite;

di autorizzare la eventuale costituzione di enti autonomi per i consumi;

di regolare la vendita ed il consumo di merci di cui si manifesti difetto.

Il Commissario generale compie in genere le operazioni necessarie per il raggiungimento dei fini indicati e cura la esecuzione di ogni provvedimento inteso a disciplinare i consumi alimentari.

Art. 2.

Il commissario generale per i consumi alimentari è nominato con decreto Reale, su proposta del Comitato di ministri, di cui all'articolo precedente, sentito il Consiglio dei ministri. Può essere sostituito con le stesse forme.

Egli ha i poteri di emettere ordinanze per la esecuzione dei provvedimenti riguardanti i consumi, e di impartire ogni disposizione occorrente in tale senso, secondo le deliberazioni di massima del predetto Comitato di ministri, verso il quale egli è direttamente responsabile. I prefetti e tutte le autorità locali dovranno dare esecuzione alle ordinanze e disposizioni emesse come sopra.

Egli può avere le funzioni di commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto del Regno.

Egli può delegare, nelle Provincie, ad incaricati speciali, particolari funzioni attinenti alla disciplina dei consumi: e, per urgenti necessità degli approvvigionamenti, ha facoltà di richiedere i carri ferroviari.

Art. 3.

Il personale del Commissariato generale è costituito a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926.

Alle funzioni direttive, o speciali, negli uffici del Commissariato generale, si provvede mediante nomine da farsi con decreto dei ministri di cui all'art. 1°, sulla proposta del commissario generale.

Le funzioni di membro della Commissione centrale degli approvvigionamenti non sono incompatibili con quelle di cui al comma precedente.

Il ministro di agricoltura destinerà a prestare servizio presso il Commissariato generale, il numero necessario di funzionari tecnici.

Gli ispettori nominati a norma del decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1597, sono messi alla diretta dipendenza del Commissario generale per i consumi.

Art. 4.

Il servizio temporaneo degli approvvigionamenti conserva le attribuzioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926.

Art. 5.

Con decreto proposto dal ministro del tesoro, i ca-

pitoli di stanziamenti di bilancio, riguardanti il servizio degli approvvigionamenti, saranno ripartiti fra il detto servizio ed il Commissariato generale per i consumi alimentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — COLOSIMO — CARCANO — MEDA — MORRONE — CORSI — RAINERI — DE NAVA — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1863

Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, in seguito alla autonomia scolastica concessa al comune di Introd, nell'elenco annesso al decreto Reale 14 gennaio 1915, n. 618, è annullata la partita relativa al Comune suddetto a datare dal 1° novembre 1916.

N. 1864

Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, in seguito alla autonomia scolastica concessa al comune di Casalborgone, della provincia di Torino, nell'elenco annesso al decreto Reale 14 gennaio 1915, n. 618, è annullata la partita relativa al Comune suddetto a datare dal 1° settembre 1916.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno,* a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 4 gennaio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caprileone (Messina).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Caprileone, non potendosi procedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, a causa del considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 6 gennaio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caprileone, in provincia di Messina, ed i successivi Nostri decreti 13 aprile, 9 luglio e 5 ottobre 1916, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caprileone, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale di pari data, n. 76;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per l'interno, per l'agricoltura, per i trasporti marittimi e ferroviari, e del ministro segretario di Stato Comandini;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'onorevole avvocato Giuseppe Canepa, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, è nominato Commissario generale per i consumi alimentari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — RAINERI — ARLOTTA — COMANDINI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3, che autorizza la emissione di titoli di debito consolidato al saggio del 5 per cento netto da ogni imposta presente e futura;

Visti particolarmente l'art. 5 dello stesso R. decreto, il quale stabilisce che le cartelle al portatore del detto debito saranno distinte in serie di L. 5 — 10 — 25 — 50 — 100 — 200 — 500 — 1000 di rendita annua, corrispondenti a L. 100 — 200 — 500 — 1000 — 2000 — 4000 — 10.000 — 20.000 di capitale nominale, e l'art. 14 che riserva ad un decreto del ministro del tesoro l'approvazione dei segni e distintivi caratteristici di tali cartelle;

Determina:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del debito consolidato 5 per cento netto, creato in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3, sono stampate su carta filogranata bianca, conformi ai modelli, muniti di visto d'approvazione allegati al presente decreto.

Tali cartelle constano di un foglio che comprende la matrice, da conservarsi presso l'Amministrazione del debito pubblico, e la parte da mettersi in circolazione, formata dal corpo del titolo e da una serie di quaranta cedole semestrali sino alla scadenza 1° gennaio 1937.

La filograna dell'intero foglio rappresenta la leggenda « *Debito Pubblico* » in lettere maiuscole stampatello a chiaro-scuro, racchiusa in una targa a greca, a cui sottostanno quattro fasce ornate parallele, formate da un disegno pure a greca e disposte nel senso orizzontale delle cedole.

Art. 2.

Il fondo delle cartelle e delle cedole, sulla parte anteriore, è a disegno moirè in colore *azzurro* per tutte le serie di cartelle. Il disegno contiene la leggenda « *Ministero del Tesoro* » sulla cartella e su ciascuna cedola.

Le leggende ed i fregi delle cartelle e delle cedole sono stampati nel recto, per tutte le serie di cartelle in colore *bleu-acciaio*, e nel verso in colori differenti per ciascuna serie, cioè:

Nero per le cartelle da L. 5 di rendita (L. 100 di capitale nominale).

Giallo per le cartelle da L. 10 di rendita (L. 200 di capitale nominale).

Verde-cupo per le cartelle da L. 25 di rendita (L. 500 di capitale nominale).

Bleu-acciaio per le cartelle da L. 50 di rendita (L. 1000 di capitale nominale).

Bruno-cupo per le cartelle da L. 100 di rendita (L. 2000 di capitale nominale).

Granata per le cartelle da L. 200 di rendita (L. 4000 di capitale nominale).

Violetto per le cartelle da L. 500 di rendita (L. 10.000 di capitale nominale).

Bruno-rosso per le cartelle da L. 1000 di rendita (L. 20.000 di capitale nominale).

Art. 3.

La parte anteriore delle cartelle è contornata da una cornice rettangolare a fregi ornamentali, che porta nel mezzo del lato superiore lo stemma reale e sui lati verticali due medaglioni ovali, racchiudenti, quello a sinistra, una testa raffigurante l'Italia, e l'altro a destra l'indicazione del valore capitale nominale della cartella in grandi cifre ornate.

Nella intestazione è indicato il debito al quale le cartelle appartengono, con le leggende « *Debito Pubblico del Regno d'Italia - Consolidato cinque per cento, esente da ogni imposta presente e futura* » seguite dalla indicazione della legge e del decreto di creazione del debito.

Sotto tale intestazione si trovano la indicazione relativa al numero della cartella, la indicazione, a stampa ed a traforo, del valore in capitale nominale, ed altre leggende relative ad alcune caratteristiche del debito ed ai modi e luoghi di pagamento degli interessi.

Le liste di separazione della cartella dalla matrice e dalle cedole portano la leggenda « *Debito Pubblico del Regno d'Italia* » stampata, sulla prima, in lettere maiuscole inglesi intrecciate e, sull'altra, in lettere stampatello, su fondo di colore azzurro.

Sopra ciascuna cedola sono riportate, a stampa, le indicazioni relative al debito, il numero distintivo della cartella cui la cedola appartiene, la rispettiva scadenza e l'importo dell'interesse annuale e semestrale.

Le cedole portano inoltre sull'angolo destro inferiore, in apposito spazio ovale in bianco, un piccolo bollo a secco della Direzione generale del debito pubblico e, lungo il lato verticale sinistro, portano, a stampa, l'indicazione della « *Legge 22 maggio 1915* ».

Art. 4.

Nella parte anteriore le cartelle sono munite, in calce, delle firme prescritte.

Le cartelle di emissione originaria, da rilasciarsi ai sottoscrittori del prestito, con la data 6 gennaio 1917, portano impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme: *Il Direttore Generale « GARBAZZI »; p. il Capo Divisione « ENRICI »; V.° per la Corte dei Conti « VAGLIECO ».*

Negli angoli superiori, a destra e a sinistra, sono due spazi circolari in bianco, rispettivamente per il bollo demaniale e per il bollo a secco della Direzione generale del debito pubblico.

Art. 5.

Nel verso delle cartelle, entro una cornice a fregi, è stampata in grandi caratteri stampatello a tratteggio, oltre la leggenda « *Consolidato 5 per cento* » la indicazione del capitale nominale della cartella.

A tergo di ogni cedola sono stampate le indicazioni dell'importo, della scadenza rispettiva e del numero progressivo appartenente alla cedola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 gennaio 1917.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA

Visto il decreto 21 dicembre 1916:

Decreta:

1. A modificazione del 1° comma dell'art. 7 del decreto stesso, il termine utile per la presentazione alle Direzioni di commissariato militare dei contratti firmati per la coltivazione delle patate primaticce, è protratto fino a tutto il 28 febbraio p. v.

2. Gli acquisti di patate potranno essere estesi anche ad altre provincie oltre a quelle indicate nell'art. 10 del predetto decreto.

Roma, 26 gennaio 1917.

I ministri
MORRONE.
RAINERI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con decreto Luogotenenziale del 30 novembre 1916:

Promozioni provvisorie fatte dal Comando supremo e confermate dal Ministero:

Sottotenente di complemento di artiglieria promosso tenente di complemento:
Arcuri Luigi.

Con decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916:

Sottotenente di complemento di artiglieria nominato sottotenente in servizio attivo permanente:
Cavicchioli Nunzio.

Con decreto Luogotenenziale del 7 dicembre 1916:

Tenente di complemento di fanteria nominato tenente in servizio attivo permanente:
Ponzi Antonio.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916:

Carbone cav. Demetrio, maggiore generale in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Carbone cav. Demetrio, id. id., in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Con decreto Luogotenenziale del 7 dicembre 1916:

Menarini cav. Giuseppe, maggiore generale in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Corpo di stato maggiore.

Con decreto Luogotenenziale del 10 dicembre 1916:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:
Moizo cav. Riccardo — Gordesco cav. Alberto.

Arma dei carabinieri Reali.

Con decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1916:

Benini cav. Ettore, primo capitano in aspettativa, collocato a riposo per infermità provenienti dal servizio, dal 1° gennaio 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916:

I seguenti primi capitani dell'arma dei carabinieri Reali sono promossi al grado di maggiore:
Vacatello cav. Francesco — Cantele Ugo.
I seguenti tenenti dell'arma di fanteria sono trasferiti all'arma dei carabinieri Reali:
Polani Ezio — Bramardi Luigi — Osio Umberto — Manceri Salvatore — Anedda Efisio.
Montuoro Vittorio, tenente, trasferito nell'arma dei carabinieri Reali.
Grandi Luigi, sottotenente, promosso tenente.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 13 febbraio 1916:

Wilmant cav. Vero, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1916 ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1916:

Spagnolo cav. Michele, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1916 ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 2 luglio 1916:

Romanelli cav. Giovanni, tenente colonnello, in aspettativa, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1915 ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 30 novembre 1916:

Vitali cav. Giuseppe, tenente colonnello R. corpo truppe coloniali Somalia, nominato comandante R. corpo truppe coloniali della Somalia.
Bonardi cav. Giovanni, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
I seguenti ufficiali sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio:
Tenti cav. Giov. Battista, maggiore — Cappa cav. Giulio, id. — Pagani Lorenzo, capitano — D'Andrea Alfonso, id.
Martucci Sergio, capitano, il collocamento in aspettativa, deve considerarsi come effettuato per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Corvo Renato, id., collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
I seguenti ufficiali sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:
Rossettini Domenico, capitano — Martini Cesare, tenente.

Con decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916:

Biondo cav. Carlo, colonnello comandante reggimento deposito fanteria Pisa, esonerato dall'anzidetto comando e collocato a disposizione Ministero guerra.
Savorani cav. Umberto, colonnello comandante 2 alpini, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante 1 alpini.
I seguenti colonnelli comandanti del reggimento per ognuno indicato, sono esonerati dai rispettivi comandi e collocati a disposizione del Ministero della guerra:
Masi cav. Vittorio, comandante reggimento distretto Benevento.
Tensini cav. Giuseppe, id. 71 fanteria.
Trulla cav. Federico, id 52 id.
Savorani cav. Umberto, id. 1 alpini.
I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria:
Tostia di Santa Sofia nobile don conte cav. Raffaele — Paglionica cav. Luigi — Arista cav. Giuseppe — Sargenti cav. Carlo — Gandini cav. Umberto — De Maria cav. Federico.
Pucci cav. Giulio — Delli Ponti cav. Italo — Cangemi cav. Alfredo Podestà cav. Carlo — Bertone cav. Camillo — Dapino cav. Paolo — Masi cav. Vittorio — Ferrari conte di Orsara e marchese di Castelnuovo Bormida cav. Teodoro — Arbib cav. Angelo — Tensini cav. Giuseppe — Morino cav. Stanislao — Cerillo cavaliere Adolfo — Barbiani cav. Giuseppe — Trulla cav. Federico — Cupino cav. Edoardo — Savorani cav. Umberto — Albertini cavaliere Alberto.
I seguenti ufficiali sono collocati in congedo provvisorio:
Biondo cav. Carlo, colonnello — Giungi cav. Pietro, tenente colonnello — Grigi cav. Giuseppe, id. id. — Sodi cav. Guido, id. id — Billi cav. Federico, id. id. — De Blasio cav. Teodorico, id. id. — Moy cav. Giacomo, maggiore — Rampaldi cav. Roberto, id. — Garelli cav. Lorenzo, id. — Pisanti cav. Carlo, id. — Togna cavaliere Giulio, id. — Vanin cav. Vittorio, id. — Perdomi cavaliere Arturo, id. — Arrighi cav. Arrigo, id. — Galdi cav. Michele, id. — Bongiovanni cav. Luigi, id. — Simonetti Giovanni, primo capitano — Carpanini Giovanni Maria, capitano — Ferrero Mario, id.

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria:
Bernardini cav. Silvio, colonnello — Clavarino nobile patrizio genovese dei marchesi di Clavarino cav. Mariano, id. — Rocca cav. Enrico, id. — Maccari cav. Luigi, id. — Grifeo cav. Francesco, id. — Ballarini cav. Giuseppe, id. — Moruzzi cav. Bruto, id. — Mazza cav. Marco, maggiore — Nagle Innocenzo, id. — Preite cav. Giacinto, id. — Minucci Gino, id. — Arcucci cav. Ludovico, id. — Solimene cav. Alfredo, id. — Ricci cav. Eugenio, id. — Lardinelli Benedetto, id. — Sartorio Domenico, id.
Ruggiero Giosafat, maggiore — Vittadini Carlo, id. — D'Agostino Raffaele, id. — Riccitelli Emilio, id. — Salis cav. Augusto, id. — Montanaro Vincenzo, id. — Viticonte Luca, id. — Masino Giacinto, id. — Mazza Antonino, id. — Pietrocola Bernardino, id. — Vezzoni cav. Giovanni, id. — Cesari cav. Cesare, id. — Mucci Giulio, id. — Mingoni Tullio, id. — Galfrè cav. Narciso, id. — Baschiera cav. Giovanni, id. — Pignatelli di Montecalvo cav. Giuseppe, id. — Palmieri Ernesto, id. — Misuraca Lorenzo, id. — Baglie cav. Francesco, id. — Masnada Giovanni, id. — Ingami Paolo, id. — Gatti Francesco, id. — Salustri Giuseppe, id. — Viglietta Alessandro, id. — Carraresi Luigi, id. — Morese Pasquale, id.
I seguenti maggiori sono collocati in congedo provvisorio:
Baletti Giovanni — Bernini cav. Ugo.
Poggesi nobile di Pisa cav. Giulio, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Camprini Archimede, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego.
I sottonotati capitani nell'arma di fanteria sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:
Furlani Luigi — Martini Giovanni — Santoni Alberto.
I seguenti ufficiali sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio:
Dauranti Giovanni, capitano — Calvetti Cesare, sottotenente — Scafati Giulio, id. — Ciccarelli Ferdinando, id.
Romano Curzio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.
Parravicino Marcello, sottotenente, promosso tenente.
I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:
Conti Giuseppe — Baldarelli Orlando — Duce Domenico — Mancini Edoardo — Donnarumma Pasquale — Tonini Arrigo — Giacanelli Giulietto — De Martin Arduino — Salciti Lorenzo — De Scalzi Edilio — Nuncibello Antonino — Scano Mario — Napoli Gennaro — De Vivo Eugenio — Solieri Celso — Riminucci Clemente — Marino Giuseppe — Diana Virgilio — Procacci Raul — Boarato Aristodemo.
Bonetti Giovanni — Stratà Giovanni — Garofalo Pietro — Trebiani Innocenzo — Giani Achille — Bertorelle Attilio — Vigolo Giacomo Bortolo — Palermo Michele — Renzetti Tito — Luchitta Giov. Battista.
Caruson Federico — Binda Attilio — Terzago Umberto — Ferrari Pietro — Schinardi Alfredo — Pollano Francesco — Baldussi Celestino — Gallarotti Edgardo — Serafini Manlio — Alberghini Ettore — Barbitta Alfredo — Robotti Giuseppe — Guerrini Giulio — Calabrese Giuseppe — Varcasia Pietro — Abatino Emanuele — De Simone Florestano — Simonetti Giuseppe.
Domenighini Faustino — Marcone Pasquale — Mazzei Guglielmo — Pelamatti Mario — Lisi Domenico — Corigliano Mario — Leone Luigi — Pampinelli Ottorino — Marchi Igino — Verdelli Riccardo — De Angelis Aurelio — Scartascini Giovanni — Ferraris Giuseppe — Accotto Pietro — Oddo Giuseppe — Sozzi Paolo.
Pacini Gino, sottotenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Con decreto Luogotenenziale del 7 dicembre 1916:

Condò Alberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con decreto Luogotenenziale del 10 dicembre 1916:

Alinari cav. Dante, colonnello, a disposizione Ministero guerra, cessa dalla anzidetta posizione ed è nominato comandante reggimento fanteria.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1916.

	30 giugno 1916	AL 31 dicembre 1916	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	327,733,595 45	327,081,967 05	— 651,628 40
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	1,891,722,126 21	(1) 2,146,891,664 17	+ 255,169,537 96
Insieme	2,219,455,721 66	2,473,973,631 22	+ 254,517,909 56
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	4,934,758,932 76	7,594,900,994 25	— 2,660,142,061 49
Situazione del Tesoro	— 2,715,303,211 10	— 5,120,927,363 03	— 2,405,624,151 93

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 167,729,420.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1915-916	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	56,359,671 95	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	271,373,923 50	
			327,733,595 45

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	371,937,471 93	1,362,554.529 40	1,734,492,001 33	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	19,964 09	45,607 58	65,571 67	
	» III. - Movimento di capitali	1,851,983,986 44	2,082,241,891 44	3,934,225,877 88	
	» IV. - Partite di giro	21,402,845 10	30,633,393 53	52,036,238 63	
		2,245,344,267 56	3,475,475,421 95	5,720,819,689 51	
					5,720,819,689 51
In conto debiti di tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	534,575,413 75	2,373,773,496 68	2,908,348,910 43	
	Buoni del Tesoro per forniture militari . . .	152,872,580 —	118,703,157 50	271,575,737 50	
	Vaglia del Tesoro	1,370,122,593 22	5,303,838,473 43	6,673,961,066 65	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	—	99 27	99 27	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	655,872,06	6,401,474 79	7,057,346 85	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	38,000,000 —	172,000,000 —	210,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	2,809,121 55	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	3,357,433 67	2,809,121 55	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	166,255,255 55	1,149,398,752 68	3,357,433 67	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero . .	266,666,458 99	1,119,446,802 09	1,315,654,008 23 1,396,113,261 08	
	Biglietti di Stato	24,500,000 —	159,500,000 —	184,000,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 . .	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali reintegro di anticipazioni di Cassa (legge 16 luglio 1914, n. 683	—	—	—	
	Cassieri militari	528,822,460 25	2,011,038,850 34	2,539,861,310 59	
		3,085,279,755 37	12,417,458,540 45	15,502,738,295 82	
					15,502,738,295 82
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	4,198,123 82	24,825,961 55	29,024,085 37	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	185,211,222 13	127,294,195 80	312,505.417 93	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	36,482,983 47	22,525,865 61	59,008,849 08	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	264,034,953 37	1,366,413,377 37	1,630,448,330 74	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	1,677,665 —	1,677,665 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		489,927,282 79	1,542,737,065 33	2,032,664,348 12	
					2,032,664,348 12
				Totale . . .	23,583,955,928 90

1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 DICEMBRE 1916. — AVERE

(b) Fondo di cassa al 31 dic. 1916	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	62,621,559 67	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	264,460,407 38	
			327,081,967 05

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	2,788,195,509 68	5,294,789,148 68	8,082,984,658 36	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	—	—	—	
	» III. - Movimento di capitali	1,482,220 49	13,688,626 13	15,170,846 62	
	» IV. - Partite di giro	1,876,589 26	26,331,014 44	28,207,603 70	
		2,791,554,319 43	5,334,808,789 25	8,126,363,108 68	8,126,363,108 68
	Decreti di scarico	—	80,732 76	80,732 76	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—		—	
		—	80,732 76	80,732 76	80,732 76
In conto debiti di Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	159,525,192 50	539,535,080 —	699,060,272 50	
	Buoni del Tesoro per forniture militari	—	8,110,500 —	8,110,500 —	
	Vaglia del Tesoro	1,267,868,199 90	5,323,778,596 29	6,591,646,796 19	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero		—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	— 28,305,306 29	25,169,169 33	53,154,475 62	
	Amminitrazione del Fondo culto in conto correnae infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	185,211,222 13	127,294,195 80	312,505,417 93	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	4,783,000 —	—	4,783,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	38,941 93	38,941 93	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	206,607,940 51	1,075,725,589 72	1,282,333,530 23	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero	46,798,230 66	1,119,147,133 17	1,365,945,363 23	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro (a)	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	1,677,665 —	1,677,665 —	
	Cassieri militari	496 208, 8 81	2,026,811,642 89	2,523,020,271 70	
		2,595,307,720 20	10,247,238,514 13	12,842,596,234 33	12,842,596,234 33
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	29,221,689 26	258,843,863 97	288,065,553 23	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	587,827 05	6,200,949 65	6,788,776 70	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	24,289,743 —	170,005,779 91	194,295,522 91	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	5,138,687 91	50,708,524 20	55,847,212 11	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	360,859,892 75	1,381,976,928 38	1,742,836,821 13	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1236	—	—	—	
		420,097,839 97	1,867,736,016 11	2,287,833,886 08	2,827,833,886 08
				Totale	23,583,955,928 90

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 167.729.420 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura da un disomma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1916	Al 31 dicembre 1916
Buoni ordinari del Tesoro	735,793,500 —	2,945,082,137 93
Buoni Tesoro per niture mili ari	49,480,500 —	312,945,737 50
Vaglia del Tesoro	759,240,989 33	841,555,259 84
Banche — Conto anticipazioni statutarie	885,000,000 —	885,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	—
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente nfruttifero	315,065,428 08	261,591,051 73
Id. del Fondo culto id. id.	1,322,277 07	8,379,623 92
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	176,202,972 82	73,697,554 89
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	7,700,000 —	5,726,121 55
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	6,528,550 89	9,847,042 63
Altre Amministrazioni in conto corrente nfruttifero	247,636,758 71	280,957,236 71
Incassi da regolare	45,263,596 36	65,431,494 21
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	10,661,535 —	8 933 870 —
Bigl Stato	724,300,000 —	908,300,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	750,000,000 —	750,000,000 —
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	116,562,821 45	133,403,863 34
Cassieri militari	104,000,000 —	104,000,000 —
Totale	4,934,758,932 76	7,594,900,994 25

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1916	Al 31 dicembre 1916
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745 550 —	158,745,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	24,914,471 32	283,955,939 18
Id. del Fondo pel culto id. id.	17,034,820 12	23,823,596 82
Cassa depositi e prestiti	166,151,238 21	47,941,343 19
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	308,533,681 87	308,533,681 87
Amministrazioni varie	57,421,162 45	54,259,525 48
Ministero della guerra:		
Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a'termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	42,932,608 14	42,932,608 14
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge id. c. s. art. 16)	437,117,050 49	437,093,942 49
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 30 giugno 1909, n. 404)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	109,612,061 61	109,612,061 61
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	12,500,000 —	12,500,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge 17 luglio 1910, n. 511)	51,000,000 —	—
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 2 luglio 1911, n. 630, art. 1)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	36,990,019 77	—
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	54,395,000 —	52,965,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	400,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1908, n. 138)	600,000 —	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	600,000	—
Ministero degli esteri (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	625,478 15	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	14,096,474 68	13,604,830 90
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	318,362,587 42	445,114,482 63
Diversi	19,028,386 98	95,775,231 86
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	10,661,535 —	8,933,870 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	40,000,000 —	40.000,000 —
Totale	1,891,722,126 21	2,146,891,664 17

[illegible]ondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
[illegible]do di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 dicembre u. s. ascendeva a L. 15.656.443,70.
[illegible] altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 56.013.315,40.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di dicembre 1916 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1916-917, comparati con quelli dei periodi dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di dic. 1916	Mese di dic. 1915	DIFFERENZA nel 1916	Da luglio 1916 a tutto dicembre 1916	Da luglio 1915 a tutto dicembre 1915	DIFFERENZA nel 1916
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	2,089,697 46	2,124,700 71	— 35,003 25	17,052,13867	6,975,880 50	+ [3]) 10,076,258 17
CONTRIBUTI — Imposte dirette — Fondi rustici e fabbricati . .	36,179,535 30	35,781,296 66	+ 398,238 64	110,779,163 30	107,281,320 82	+ [3]) 3,497,842 48
Redditi di ricchezza mobile e contributo del cent. di guerra	101,734,195 04	67,174,132 79	+ 34,560,062 25	253,888,475 04	207,989,490 93	+ [3]) 48,898,934 11
Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	38,156,592 77	27,965,600 57	+ 10,190,992 20	201,412,032 61	142,757,766 25	+ [3]) 61,654,266 36
Prodotto del movimento a G. e P. V.	359,942 55	6,334,542 11	— 5,974,599 56	24,928,400 30	19,963,707 96	+ [3]) 4,964,692 34
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	312,695 87	—	+ 312,695 87	312,695 87	—	+ 312,695 87
Tasse di consumo — Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	34,983,431 —	25,616,321 70	+ 9,367,159 30	164,436,608 21	130,655,103 98	+ [3]) 33,781,504 23
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione. .	19,435,783 51	30,931,068 11	— 11,495,284 60	146,063,097 58	112,029,661 88	+ [3]) 34,033,435 70
Dazio sull'importaz. del grano	5,938 85	659 09	+ 5,279 76	62,338 58	31,599 05	+ 30,739 53
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	8,712,569 14	2,856,065 31	+ 5,856,503 83	27,575,042 12	16,712,089 82	+ [3]) 10,862,952 30
Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—	—	—
Dazio di consumo di Roma .	—	—	—	—	—	—
Privative — Tabacchi	50,183,251 65	44,479,364 50	+ 5,703,887 15	285,658,600 64	233,862,145 70	+ [3]) 51,796,454 94
Sali.	11,617,626 80	12,730,834 94	— 1,113,208 14	62,809,290 85	52,336,796 82	+ [3]) 10,472,494 03
Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	309,620 04	177,535 —	+ 132,085 04	2,506,236 9[illegible]	2,264,627 23	+ 241,609 71
Lotto	8,426,638 17	11,947,144 96	— 3,520,506 79	47,630,351 53	48,610,158 83	— 979,807 30
Proventi dei servizi pubblici — Poste	18,871,235 38	16,047,654 27	+ 2,823,581 11	102,745,989 18	75,751,507 64	+ [3]) 26,994,481 54
Telegrafi	2,674,834 77	3,107,446 85	— 432,612 08	15,038,327 95	16,041,515 16	— 1,003,187 21
Telefoni	463,702 86	477,962 78	— 14,259 92	8,728,246 02	7,958,803 15	+ 769,442 87
Servizi diversi.	2,752,246 74	2,733,698 53	+ 18,548 21	17,139,381 82	15,722,162 95	+ 1,417,218 87
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	6,322,560 46	19,609,365 68	— 13,286,805 22	21,341,021 —	51,323,992 89	— 29,982,971 86
Entrate diverse	10,401,143 86	6,062,569 62	+ 4,338,574 24	96,443,893 89	60,587,007 62	+ 35,856,886 27
Totale *Entrata ordinaria*. . .	353,993,292 22	316,157,964 18	— 37,835,328 04	1,012,551,332 10	1,308,855,339 18	+ 30 3,695,992 42
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	611,590 78	623,974 14	— 12,383 3[illegible]	1,478,579 64	1,577,825 79	— 99,246 15
Entrate diverse	17,261,169 29	7,686,291 97	+ 9,574,877 32	99,307,680 53	65,561,030 05	+ 33,746,650 48
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	71,419 64	161,641 83	— 90,222 19	21,154,409 06	1,255,412 62	+ 19,898,996 44
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	19,964 09	22,903,917 81	— 22,883,953 72	65,571 67	22,993,315 77	— 22,927,744 10
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	310,709 56	203,836 86	+ 115,872 70	1,646,887 57	1,616,440 19	+ 30,447 38
Ascensione di debiti	[1]) 249,636,462 76	31,063,845 74	+218,632,617 02	2,219,493,515 52	1,1[illegible]7,280,205 86	+ 1,112,213,309 66
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	247,465 62	7,200,392 10	— 6,952,926 48	7,116,322 17	13,154,000 35	— 6,[illegible]37,678 18
Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin	113,728 21	230,489 50	— 116,761 29	113,728 21	235,839 50	— 122,111 29
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	49,771 87	—	+ 49,771 87	494,771 87	425,000 —	+ 69,771 87
Partite che si compensano nella spesa.	905,174 88	193,343 37	+ 711,831 51	6,956,043 12	5,409,374 69	+ 1,546,668 43
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	—	—	32 30	4,000,482 09	— 4,000,449 79
Prelevamenti da fondi speciali. . . .	250,000 —	25,000 —	—	565,760 —	502,826 36	+ 62,933 64
Ricuperi diversi	335,562 40	115,377 43	+ [2]) 220,184 97	684,210 10	545,180 47	+ 139,029 63
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	1,600,066,111 14	10,283,340 05	+1589782771 09	1,697,154,607 02	12,790,860 16	+ 1,684,363,746 86
Totale *Entrata straordinaria* .	1,869,948,130 24	80,691,450 80	+1789256679 44	4,056,232,118 78	1,237,347,793 90	+ 2,818,884,324 88
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	21,402 845 10	13,767,304 35	+ 7,635,540 75	52,036,238 63	46,252,728 08	+ 5,783,510.
Totale generale. . . .	2,245,314,267 56	410,616,719 33	+1834727548 23	5,720,819,689 51	2,592,455,861 16	+ 3,128,363.[illegible]

(1) Di cui L. 171,922,746.33 in conto buoni del tesoro speciali e L. 77,761,381.85 in conto buoni del tesoro poliennali 5

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di dicembre 1916 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1916-917, comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di dic. 1916	Mese di dic. 1915	DIFFERENZA nel 1916	Da luglio 1916 a tutto dicembre 1916	Da luglio 1915 a tutto dicembre 1915	DIFFERENZA nel 1916
Ministero del tesoro	1.639,020,157 95	68,084,149 92	+ 1,570,936,008 03	1,820,326,353 31	329,455,939 16	(2) +1490870414 15
Id. delle finanze	37,405,805 58	34,878,135 87	+ 2,527,669 71	169,190,621 57	169,483,904 30	+ 9,706,717 27
Id di grazia e giustizia	4,209,294 96	4,778,529 42	— 569,234 46	24,854,123 —	28,212,652 61	— 3,358,529 61
Id. degli affari esteri	706,516 31	4,586,838 —	— 3,880,321 69	29,177,542 11	12,732.749 52	+ 16,444,792 59
Id. dell'istruzione pubblica	9,884,436 34	9,314,326 79	+ 570,109 55	99,558,152 94	98,901,590 46	+ 656,562 48
Id. dell'interno	9,334,298 74	8,686,865 66	+ 647,433 08	67,548,709 66	86,579,647 05	— 19,030,937 39
Id dei lavori pubblici	14,906,980 39	21,767,857 70	— 6,860,877 31	97,681,547 63	130,262,079 82	— 32,580,532 19
Id. delle poste e dei telegrafi	12,949,930 86	12,152,773 59	+ 797,157 27	72,234,175 24	73,567,438 03	— 1,333,262 79
Id. della guerra	1,005,673,820 05	650,976,109 —	+ 354,697,711 05	5,234,623,133 86	2,921,308,267 13	+2313314866 73
Id. della marina	54,573,020 50	62,123,165 10	— 7,550,144 60	350,840,714 86	364,023,732 71	— 13,183,017 85
Id. dell'agricoltura	1,050,518 40	2,135,343 60	— 84,825 20	11,643,846 21	16,738,827 08	— 5,094,980 87
Id. delle colonie	118,801 80	709,113 12	— 590,311 32	137,777,608 12	150,843,803 07	— 13,066,194 95
Id. industria, commercio e lavoro	805,257 18	—	+ 805,257 18	4,317,057 57	—	+ 4,317,057 57
Id. trasporti	915,481 07	—	+ 915,481 07	6,589,522 60	—	+ 6,589,582 60
Totale pagamenti di bilancio	2,791,554,319 43	880,193,207 77	+ 1,911,361,111 66	8,126,363,108 68	4,372,110,630 94	+3754252477 74
Decreti di scarico	—	51,742 40	— 51,742 40	80,732 76	144,610 59	— 63,877 83
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	2,791,554,319 43	880,244,950 17	+ 1,911,309,369 26	8,126,443,841 44	4,372,255,241 53	+3754188599 91

(2) Maggiori accertamenti dovuti, in principal modo ai provvedimenti tributari.

(3) L'aumento è figurativo poichè dipende dall'estinzione di obbligazioni di precedenti prestiti incassate in conto sottoscrizione al prestito Nazionale 5 0/0 (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800).

Roma, 20 gennaio 1917.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Armissoglio Luigi di Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2174, mod. 3 - C. P. N., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Torino, in data 25 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di due obbligazioni del Prestito nazionale 4,50 0[0, emissione luglio 1915, pel capitale nominale di L. 200.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul debito pubblico, e giusta il decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Armissoglio Luigi di Francesco i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 gennaio 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

La signora Fantoli Prati Albina ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 3 C. P. N. n. 46 stata rilasciata al di lei marito signor Fantoli dott. Giuseppe dalla Banca d'Italia di Bengasi in data 29 marzo 1916, in seguito alla presentazione di 25 obbligazioni del capitale nominale complessivo di L. 6100 prestito nazionale 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione, i nuovi titoli, provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 dicembre 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Maglioli Andrea fu Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 63 ordinale, n. 348 di procollo e n. 3895 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Pisa, in data 16 novembre 1916, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 70 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata al signor Miglioli Andrea fu Giovanni, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 dicembre 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 gennaio 1917, in L. 134,85.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 25 gennaio 1917, da valere per il giorno 26 gennaio 1917.

Franchi	123 42 1[2
Lire sterline	34 31 1[2
Franchi svizzeri	143 43
Dollari	7 21 1[2
Pesos carta	3 12
Lire oro	132 12

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Decreta:

1° È indetta una sessione straordinaria di esami nelle Regie Accademie e nei Regi Istituti di belle arti, nei Regi conservatori e Istituti musicali, da tenersi entro il periodo di tempo dal 26 marzo al 14 aprile.

2° Saranno ammessi a questa sessione, come sessione retroattiva dell'anno scolastico 1915-916, tutti i candidati, interni ed esterni, ad esami di promozione, ammissione e licenza, i quali, per comprovato impedimento derivante da obblighi di servizio militare, non abbiano potuto tempestivamente godere di sessioni d'esame, alle quali avrebbero avuto diritto, secondo le norme vigenti.

Circa l'obbligo e la misura delle tasse, si avrà riguardo alla condizione scolastica di ciascuno, relativamente alla sessione, in cui egli avrebbe avuto facoltà di sostenere l'esame.

3° Saranno poi ammessi alla sessione straordinaria, come prima sessione anticipata dell'anno scolastico 1916-917, coloro che normalmente avrebbero diritto di sostenere gli esami nelle sessioni ordinarie dell'anno 1916-917 e coloro che abbiano sostenuto esami nelle sessioni ordinarie del 1915-916 con esito non completamente favorevole, e che avrebbero diritto di ripeterli integralmente o di ripararli parzialmente nel luglio 1917, purchè si tratti di giovani che si trovino in servizio militare o siano presumibilmente soggetti a servizio militare fino alla classe 1898 compresa; fatta eccezione per i riformati definitivamente in seguito a revisione.

Questi candidati pagheranno le tasse d'esame, se e come sarebbero stati tenuti a pagarle per la prossima sessione estiva e dovranno, se interni, completare, prima degli esami, il pagamento della tassa di inscrizione per il corrente anno scolastico.

La seconda ed ultima sessione dell'anno 1916-917 sarà per essi la sessione di luglio 1917 e, qualora si trovino sotto le armi, quella alla quale potranno presentarsi, non appena gli obblighi del servizio militare loro lo permettano.

4. La domanda di ammissione all'esame redatta su carta da bollo da L. 0,70, e corredata dalla quietanza delle tasse pagate, dovrà essere presentata al presidente o al direttore dell'Istituto non più tardi del 10 febbraio 1917.

È data facoltà ai capi degli Istituti di accettare domanda dopo il

mento agli intervenuti, a nome delle LL. EE. il ministro e il sottosegretario di Stato.

In memoria di Alessandro Fortis. — Il 31 corr., a Roma, alle ore 11, verrà scoperta, in onore di Alessandro Fortis, una lapide, già posta sulla casa che fu sua ultima dimora, in piazza Grazioli, n. 5.

Per rendere questo degno tributo all'insigne uomo, si è costituito un Comitato composto degli on. Carcano, Marcora, Colosimó, Rava, Da Como, del comm. Lusignoli e dell'avv. Giannetto Valli. Al Comitato si volle autorevolmente associare il comune di Roma. Alla cerimonia interverrà il sindaco di Roma per deporre una corona a nome dell'Amministrazione.

Perlerà di Alessandro Fortis l'on. Rava.

Questa è l'epigrafe, dettata dal prof. Gustavo Canti:

Alessandro Fortis — Forlivese — Soldato con Garibaldi — Deputato Ministro Capo del Governo — Fu costante amico di Libertà — Fiero eloquente assertore — Dei diritti nazionali — Profeta delle sacre fatali — Rivendicazioni d'Italia.

Questa casa — Dove egli si spense — Consegna il nome di Lui al culto — Di quanti onorano le civili virtù — MCCMXLI - MCMIX.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale di Roma, annunziata per oggi, è stata rinviata a giorno da destinarsi.

Necrologio. — Iermattina, a Napoli, è morto il comm. professor Giovanni Paladino, senatore del Regno, già rettore di quella R. Università degli studi, che nella giornata di ieri rimase chiusa in segno di lutto.

Giovanni Paladino nacque a Potenza il 16 aprile 1842. Fisiologo illustre tenne cattedra nell'Ateneo napoletano dove insegnò, fra il plauso e l'ammirazione. Stimatissimo nel corpo accademico venne per molti anni eletto rettore. Da oltre 35 anni era membro della Società Reale delle scienze di Napoli.

Nel giugno 1908 venne nominato senatore del Regno.

Napoli tributa oggi, in nome della scienza e della nazione, solenni onoranze alla salma dell'insigne compianto scienziato italiano, stimatissimo anche all'estero.

Associazione della stampa di Roma. — Ieri ebbe luogo la nomina di due probi-viri in rappresentanza della categoria dei soci editori.

Sono riusciti eletti il dott. Italo Carlo Falbo, direttore del *Messaggero*, e l'avv. Paolo Mattei Gentili, direttore del *Corriere d'Italia*. Con queste nomine il Collegio dei probi-viri risulta completo.

Per il monumento a Cesare Battisti. — È pervenuta alla presidenza del Consiglio dei ministri la somma di Fr. 200, inviata dalla direzione del giornale *Le Figaro* di Parigi, quale ammontare della pubblica sottoscrizione aperta da quel giornale per la raccolta dei fondi destinati alla erezione di un monumento a Cesare Battisti.

Tale somma è stata versata nel conto corrente aperto a tal uopo presso la Banca d'Italia.

Camera di commercio. — Sotto la presidenza dell'on. senatore Scaramella-Manetti il Consiglio camerale si è riunito ieri in seduta ordinaria mensile.

Data relazione su varie pratiche svolte dalla presidenza sulla compilazione dell'elenco degli abbonati ai telefoni dello Stato, sui prezzi del burro, sulla imposta dei sopraprofitti di guerra, il Consiglio discusse la relazione della Camera sul regime doganale, approvando un interessante ordine del giorno che contempla i vari rapporti fra le nazioni alleate.

Vennero, poscia, confermate tutte le Commissioni permanenti per il 1917.

Il Consiglio concesse sussidi alla scuola d'arte muraria istituita dall'Associazione generale fra imprenditori e costruttori di Roma e provincia, alla scuola civile di aeronautica, alla Società nazionale degli olivicultori, all'Istituto nazionale di mutualità agraria, alla quarta Esposizione d'arte della secessione, ed in favore di alcune Camere di commercio italiane all'estero.

Con unanime manifestazione, e facendo plauso alla sollecita iniziativa della presidenza e della Commissione di finanza, il Consiglio deliberò il proprio contributo nella misura di L. 5000 a favore del Patronato laziale per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Società degli agricoltori italiani. — Il Consiglio direttivo presieduto dall'on. Ottavi, ieri riunito, dopo avere preso atto con vivo rammarico delle ripetute dimissioni del prof. on. Tito Poggi che per un non breve periodo d'anni illustrò col suo nome e con le sue opere la Società, imprimendo un'orma propria nella vita di questa vasta istituzione, ha proceduto alla nomina del nuovo segretario generale nominando ad unanimità il prof. dott. Andrea Cravino, direttore della cattedra di agricoltura per la provincia di Salerno. L'on. Poggi fu nominato segretario onorario.

Un buon esempio. — Si ha da Parma che il Consiglio d'amministrazione della Banca della Associazione agraria parmense ha stabilito di devolvere, a totale beneficio della Croce Rossa, gli utili netti che alla detta Banca saranno per derivare nella sottoscrizione al nuovo Prestito nazionale.

Anche nell'occasione del Prestito nazionale precedente la Banca dell'Associazione agraria fece identica elargizione e versò al Comitato locale della Croce Rossa la cospicua somma di L. 6329.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato ieri:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 3.2
Temperatura massima, » » . . 7.1

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

TOKIO, 23. — Alla Dieta il primo ministro espone la politica estera del Giappone in cooperazione con quella degli alleati e soggiunge che il Giappone mantiene le più cordiali relazioni coi neutri e specialmente con la Cina, con la quale non risparmierà sforzi per coltivare le mutue relazioni di assistenza e di fiducia.

La Camera Alta ha approvato all'unanimità una mozione in cui si esprime simpatia per gli alleati che si trovano in guerra.

LONDRA, 25. — Una nota ufficiosa annuncia la notizia di un progetto di un arruolamento nell'esercito degli operai delle miniere che è stato pubblicato nei giornali è inesatta. Una dichiarazione ufficiale in proposito sarà prossimamente pubblicata.

ZURIGO, 25. — Si ha da Budapest:

Alla Camera dei deputati il presidente del Consiglio, Tsza, continuando il suo discorso in risposta alla interpellanza Lovaszy sul Messaggio Wilson, ha detto: Date siffatte circostanze, credo che non sia dubbio quale gruppo di potenze costituisca col suo contegno un'ostacolo alla pace e quale gruppo si avvicini più col suo contegno ai criteri del presidente degli Stati Uniti. Questi, infatti, nel suo Messaggio ha preso posizione contro una pace, in cui il vincitore imponga la sua volontà al vinto.

Il conte Tisza legge il brano del Messaggio, in cui si accenna ad una pace che sarebbe accettata con umiliazione, a prezzo di insopportabili sacrifici e lascerebbe un rancore e un amaro ricordo.

Ne segue evidentemente - aggiunge - che fintanto che le potenze che stanno contro di noi non mutino i loro scopi di guerra, esisterà un antagonismo inconciliabile tra i loro Stati ed i fini della guerra del presidente degli Stati Uniti.

La mia seconda osservazione, soggiunge il conte Tisza, riguarda il principio delle nazionalità. Desidero di esser breve, e perciò non insisterò sul facile tema di sapere quale diritto morale abbiano l'Inghilterra e la Russia di vantare il principio di nazionalità in nome di un programma di pace che annienterebbe la nazione ungherese e consegnerebbe la popolazione mussulmana dei territori del Bosforo al dominio russo.

Ma, prescindendo da ciò rilevo, e credo di parlare a nome di tutti i partiti, che l'intera opinione pubblica in Ungheria tiene in onore il principio di nazionalità.

Tutta la nostra opinione pubblica desidera il libero sviluppo e il fiorire delle nazionalità.

Tuttavia il principio di nazionalità non può sussistere limitatamente, con la costituzione di uno Stato nazionale, se non dove le varie nazionalità vivono in masse compatte sopra un territorio atto a costituire uno Stato, entro confini etnografici nettamente tracciati. Nei territori ove stirpe e nazionalità vivono commiste, è impossibile che ogni stirpe formi uno Stato nazionale. E quivi non può essere creato che uno stato senza carattere nazionale, e quel popolo che per la sua situazione e per le sue particolarità ha il predominio, dà un'impronta nazionale allo Stato.

Dato ciò, è perciò possibile soltanto quella limitata applicazione del principio nazionale che il presidente degli Stati Uniti esprime esattamente quando dice doversi assicurare a tutti i popoli una garanzia della vita, dell'onore e dello sviluppo intellettuale e sociale.

Credo che in nessun altro luogo ciò venga attuato in tale misura come nei due Stati della Monarchia austro-ungarica e perciò anche nell'Ungheria che possiede un così forte carattere nazionale. Credo che nel territorio occupato dal variopinto agglomeramento di popoli e di nazionalità posto nel sud-est dell'Europa sarà tutelato il postulato della libertà come nella Monarchia austo-ungarica.

Pertanto noi ci sentiamo pienamente concordi con le domande formulate dal presidente degli Stati Uniti e faremo in modo che nelle regioni situate nella nostra immediata vicinanza questo principio sia possibilmente attuato.

Questo io volevo osservare. Posso inoltre soltanto ripetere che noi, fedeli alla nostra tradizionale politica estera e fedeli ai criteri adottati nella nostra azione di pace, siamo pronti, insieme coi nostri alleati, a fare tutto ciò che possa assicurare ai popoli dell'Europa le benedizioni di una pace duratura. Prego di prendere atto della mia risposta.

La Camera, all'unanimità, delibera di prenderne atto.

ZURIGO, 25. — L'Ungheria ha riportato piena vittoria nella questione del compromesso con l'Austria ed esso sarà firmato senza esser portato dinanzi alla Camera di Vienna.

Le *Muenchener Neuste Nachrichten* annunciano la firma fra giorni del compromesso concluso per la durata di venti anni. La quota dell'Ungheria alle spese comuni, che nel 1907 era stata portata al trentasei e quattro decimi per cento, rimarrà per ora uguale, ma poi sarà diminuita del due per cento. I dazi doganali della tariffa autonoma saranno aumentati.

Al principio di febbraio si inizieranno negoziati per un trattato di commercio tra l'Austria-Ungheria e la Germania.

LONDRA, 25. — Il Congresso del partito laburista di Manchester nella riunione odierna si è pronunciato, con 1.498.000 voti contro 696.000, contrario alla proposta di tenere il Congresso socialista internazionale simultaneamente alla apertura dei negoziati di pace; ma si è dichiarato partigiano, con 1.036.000 voti contro 484.000, di una conferenza fra i rappresentanti operai dei paesi alleati.

LONDRA, 25. — Il *Daily Express* dice che all'importante Conferenza navale cominciata da vari giorni a Londra prendono parte, oltre agli ammiragli britannici, il ministro della marina Lacaze, il vice-ammiraglio Debon e il contrammiraglio Fatou per la marina francese, il ministro della marina Corsi e il contrammiraglio Marzolo per la marina italiana.

LONDRA, 25. — Il *Daily Mail* annuncia ufficialmente che il Parlamento britannico sarà aperto il giorno 7 febbraio alla presenza del Re e della Regina; il cerimoniale abituale sarà molto semplificato e ridotto all'indispensabile.

WASHINGTON, 25. — La Commissione disciplinare della Camera dei rappresentanti, che ha condotto l'inchiesta sulla questione delle indiscrezioni a proposito della Nota del presidente Wilson, ha deciso di recarsi a New York a ricevere le deposizioni dei membri dello Stock Exchange.

PARIGI, 25. — La Camera ha deciso, con 289 voti contro 187, di riunirsi in Comitato segreto per discutere le interpellanze di Ferry e Abrami sugli avvenimenti in Grecia.

ATENE, 25. — Il Governo greco ha diretto ieri ai ministri delle potenze alleate una lettera ufficiale nella quale dice che, conformemente alla promessa data nella risposto all'*ultimatum* dei Governi alleati dell'8 gennaio 1917, il Governo Reale presenta le sue scuse formali alle LL. EE. i ministri di Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia e della Russia, a causa dei deplorevoli avvenimenti del 1° dicembre 1916.

La solenne cerimonia del saluto alle bandiere alleate avrà luogo sabato prossimo davanti allo Zappeion.

I ministri delle potenze alleate vi assisteranno in uniforme e così pure l'ammiraglio comandante in capo delle forze navali ed i rappresentanti delle marine alleate.

ATENE, 25. — Il Giornale ufficiale pubblica un decreto Reale che nomina il generale Honnakis comandante del primo corpo d'armata, in sostituzione del generale Callaris.

ZURIGO, 25. — Si ha da Berlino:

Il *Berliner Tageblatt* riceve da Vienna che le conferenze del presidente del Consiglio con i capi gruppi del Parlamento hanno chiarito la situazione.

Fra otto o dieci settimane decreti imperiali stabiliranno una nuova ripartizione distrettuale della Boemia e introdurranno il tedesco come lingua di Stato.

Poi si adunerà il Parlamento per il giuramento di fedeltà all'Imperatore e alla costituzione e per la proroga dei mandati scadenti nel giugno.

Il problema della Galizia si risolverà dopo la guerra.

WASHINGTON, 25. (*Senato*). — Cummins presenta una mozione tendente a discutere il Messaggio di Wilson.

Cummins dice che il Senato deve discutere a fondo il Messaggio, per evitare che si creda che Wilson si sia servito del Senato, come di un mezzo per comunicare la sua dottrina ai Gabinetti esteri.

Un altro oratore combatte la mozione, che renderebbe la situazione confusa.

Infine il Senato si aggiorna senza votare sulla mozione.

LONDRA, 25. — Il primo ministro Lloyd George, intervistato da un corrispondente australiano circa la prossima riunione del Consiglio di guerra Imperiale, ha fatto importanti dichiarazioni.

Egli ha detto di considerare questa riunione come il punto di partenza di una nuova èra nella storia dell'Impero britannico. La guerra ha inaugurato per noi una nuova epopea: vogliamo entrarvi insieme coi nostri concittadini d'oltremare, come attraversammo insieme le tenebre e insieme sacrificammo la nostra vita ed il nostro denaro.

Il Consiglio di guerra imperiale si occuperà di tutte le questioni generali che si connettono alla politica di guerra dell'Impero, la quale sarà chiaramente definita, in vista della preparazione della pace.

Siamo in questo momento sul punto di assistere alla più grande liberazione che il mondo abbia veduto dopo la grande rivoluzione francese.

I popoli che agirono di concerto ed arrischiarono tutto ciò che possedevano per realizzare tale liberazione, non stanno essi per trovare qualche mezzo per rimanere perpetuamente uniti sullo stesso piede di eguaglianza? Sono certo che lo troveranno. Del resto avranno molto da fare e le condizioni di pace non saranno che un principio.

Una volta che le condizioni di pace siano state stabilite in modo soddisfacente, dovremo organizzare la libertà e la fratellanza, le quali sono le sole garanzie di pace e di progresso dell'umanità, che sono state distrutte dal militarismo.

Non è forse certo che le nazioni che hanno sopportato tutto il peso, vorranno, nel giorno in cui rovesceranno il militarismo stesso, esplicare la principale azione nell'organizzazione di questo nuovo mondo, resa possibile dai loro sacrifici?

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.